

Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it - centrale di committenza pubblica
A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale

A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale

Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 - 85020 ATELLA (PZ)

P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259

Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

Affidamento del servizio di

“NOLEGGIO A CALDO *FULL SERVICE* DI UNO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO IL COMUNE DI ATELLA”

Stazione Appaltante: A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di ATELLA (PZ) [codice ISTAT 076006]

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione relativa alla procedura): www.amautility.it

Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Scarola

Telefono: [+39] 0972 716076; email: info@amautility.it

PEC: amaspl@pec.it

1. PREMESSE

L'A.M.A. S.r.l., società partecipata totalmente dal Comune di Atella (PZ) nell'ambito del Servizio di trasporto scolastico su scuolabus affidato dall'Ente Socio Comune di Atella, intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura ex art. 50 comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto del servizio di noleggio a caldo *full service* di uno scuolabus da minimo 24 posti.

La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso la piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l., accessibile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'affidamento sarà effettuato in conformità all'art. 50 comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/2023, secondo le seguenti fasi:

Fase 1 – Avvio dell'indagine di mercato ed acquisizione delle istanze pervenute

Gli interessati alla procedura indicata dovranno presentare apposita istanza secondo il modello messo a

disposizione con il quale dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti nel presente invito e richiedere di essere invitati alla procedura.

La presentazione dell'istanza di invito a partecipare alla presente indagine di mercato deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio del:

giorno 04/09/2024 ore 12:00

Le istanze di partecipazione verranno esaminate dal RUP che procederà all'eventuale individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura fase negoziata finalizzata all'affidamento diretto, previa valutazione dei requisiti dichiarati e della loro conformità all'avviso.

Si precisa che saranno invitati alla successiva procedura ex art. 50 comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/2023, 5 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, che avranno presentato istanza di partecipazione (secondo le modalità precisate nel punto 13 del presente avviso).

Fase 2 – Avvio della procedura.

Si procederà all'affidamento del servizio mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate. I concorrenti invitati alla procedura di gara secondo le modalità e la tempistica stabilite nella specifica lettera di invito, dovranno confermare la sussistenza dei requisiti già dichiarati in sede di indagine di mercato.

La presentazione dell'istanza di invito a partecipare alla presente indagine di mercato deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio del:

giorno 09/09/2024 ore 14:00

nei modi e nei termini di seguito riportati.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Vincenzo Scarola – Amministratore Unico della A.M.A. S.r.l.

1.1 Modalità di presentazione dell'istanza

La presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso.

Le istanze dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo amaspl@pec.it.

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.amautility.it devono essere scaricati e compilati.

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Gli operatori economici, entro le ore **12:00 del giorno 04.09.2024**, dovranno a mezzo PEC all'indirizzo amaspl@pec.it i modelli allegati al presente avviso, compilati e firmati digitalmente. Il concorrente ha la possibilità inviare o un documento **.pdf firmato digitalmente** (indifferentemente firma **.cades** o **.bes**) o un **archivio in formato .zip, .rar firmato digitalmente**.

Tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata in lingua italiana.

Richieste di chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà inviare una PEC all'indirizzo amaspl@pec.it

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno:

giorno 02/09/2024 ore 12:00

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA

La documentazione della presente procedura comprende:

- Avviso indagine di mercato;
- Modulistica istanza (Allegato A);

2. DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

La durata del servizio di noleggio a freddo da intendersi *full service* è annuale (anno scolastico) decorrente dalla sottoscrizione del contratto.

L'importo della prestazione è fissato pari a complessivi **€ 31.360,00** (in lettere **Trentunomilatrecentosessanta/zerozero**) ed è calcolato sulla base di un prezzo unitario di 2,24 €/KM oltre IVA 22% (come per legge) per una stima prevista di 14.000 km annui, così determinato in ragione di precedenti gare espletate dalla stessa Stazione appaltante per prestazioni analoghe e dettagliate al punto 3;

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e/o contributi di legge ed è comprensivo di ogni onere ed attività tecnico-amministrativa necessari per la corretta esecuzione della prestazione da intendersi appunto *full service*.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo annuo	Importo €/km
1	Servizi di trasporto scolastico a caldo su scuolabus full service anno 2024/2025	60130000-8	P	€ 31.360,00	€/km 2,24
	Importo totale a base d'asta			€ 31.360,00	€/km 2,24

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in complessivi € 620,00.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico relativamente agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate nel territorio comunale di Atella (PZ) ed esattamente. Tutte le scuole hanno sede presso l'unico plesso sito in Corso Papa Giovanni XXIII

Si precisa che i KM su indicati non tengono conto degli spostamenti tecnici da e per il deposito (anche nel caso delle uscite didattiche) effettuati oltre il perimetro del territorio comunale, restando pertanto a totale carico della ditta appaltatrice.

Il servizio comprende:

- il trasporto alle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio come da piano di esercizio trasporto scolastico scuole dell'infanzia, primaria, e secondaria di 1° grado";
- le uscite didattiche, sulla base delle richieste avanzate dalle scuole dell'obbligo in orario scolastico e nell'ambito del territorio comunale e limitrofo (Atella – San Fele – Filiano – Rionero – Lagopesole) per un numero massimo pari a 15 giorni per l'anno scolastico da svolgersi durante l'orario dalle 09:00 alle 13:30 onde consentirne lo svolgimento agli scuolabus in servizio;

La figura dell'accompagnatore sarà messa a disposizione dalla stazione appaltante con separato provvedimento, pertanto essa non è posta a carico della ditta appaltatrice del servizio scuolabus.

L'appalto può comprendere il servizio di trasporto di portatori di handicap, mediante utilizzo di scuolabus attrezzato all'uso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 13.961,12;

L'appalto è a corpo ed è finanziato con i fondi propri della stazione appaltante.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di UN ANNO scolastico, decorrente comunque dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti rinnovi.

È prevista l'opzione della proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario stimato in 8 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti, o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di procedura. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica.
- b) **Abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada** di cui al Reg. CE. n. 1071/2009 (vedasi circolare ministero infrastrutture e trasporti n. 2 del 02/12/2011). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) **Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone**, come certificato dall'iscrizione dell'Operatore al Registro Elettronico Nazionale (REN). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) possesso di un fatturato minimo annuo, relativamente agli ultimi tre esercizi non inferiore all'importo posto a base di gara. Detto requisito è richiesto per la esigenza di contrattare con operatori economici in possesso di struttura e know-how adeguati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i soggetti che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 24 comma 1 e 105 del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) almeno n. 2 (due) servizi identici (trasporto scolastico) a quello oggetto della presente procedura, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello posto a base di gara, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente, da comprovare, a seguito di richiesta, mediante referenza; tali servizi devono essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito presso enti pubblici (senza che

si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori);

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1 lett. b), c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile – ed è quindi **causa di esclusione** dalla procedura - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti dall'art.119 del D.Lgs n.36/2023. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'affidatario potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94.

L'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore se la natura dell'appalto lo consente. Il pagamento diretto è comunque

subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs n. 36/2023. Nel caso di formale contestazione di tali richieste, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine per la presentazione delle domande;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto in questione, il responsabile del procedimento individuerà, tra i partecipanti alla presente indagine di mercato, quelli in possesso dei requisiti richiesti a cui poter rivolgere l'invito alla procedura medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di **5 (Cinque)** operatori economici da invitare alla

procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), secondo i criteri di seguito esposti:

a) numero di manifestazione di interesse superiore a **5 (Cinque)**: L'Amministrazione procederà tramite sorteggio pubblico ad estrarre **n. 5 (Cinque)** operatori economici da invitare alla gara.

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a **5 (Cinque)**: si procederà all'invio della lettera d'invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente avviso. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

L'affidamento verrà concluso anche in presenza di una sola offerta valida.

Il giorno dell'apertura della manifestazione di interesse avverrà in data da definirsi notificata successivamente a tutti gli operatori economici che hanno partecipato.

14.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

15.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento:

A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale, Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 - 85020 ATELLA (PZ)

P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259

Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it

Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Scarola

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

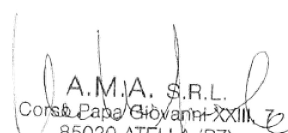
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Scarola


A.M.A. S.R.L.
Corso Papa Giovanni XXIII
85020 ATELLA (PZ)
P. IVA 01935420768